

Regolamento

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31

Département du Territoire et de l'Environnement

Direction de l'Environnement

Dipartimento Territorio e ambiente

Direzione Ambiente

11100 Aoste

2/a, rue Promis

téléphone +39 0165272877

télécopie +39 0165272332

INDICE

Art. 1 - Natura e finalità dell'Osservatorio regionale sui rifiuti.....3
Art. 2 - Compiti.....3
Art. 3 - Funzionamento dell'Osservatorio3
Art. 4 - Convocazione e ordine del giorno.....4
Art. 5 - Ordine dei lavori e trattazione dell'ordine del giorno5
Art. 6 - Discussione e decisioni5
Art. 7 - Modi di votazione.....6
Art. 8 -Programmazione dell'attività6

Art. 1 - Natura e finalità dell'Osservatorio regionale sui rifiuti

1. L'Osservatorio Regionale sui Rifiuti (ORR) è un organo istituito per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 31/2007, l'Osservatorio è costituito con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'ORR ha sede presso l'Assessorato regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
4. La durata in carica dei membri dell'Osservatorio è di cinque anni, decorrenti dalla data di nomina. L'eventuale decadenza di un membro viene recepita con deliberazione della Giunta regionale che provvede alla sua sostituzione secondo le modalità dell'at. 17 della legge regionale 31/2007.

Art. 2 - Compiti

1. L'ORR svolge le funzioni previste al comma 2 dell'art. 17, della legge regionale 31/2007.
2. La costituzione dell'ORR consente inoltre la collaborazione con la rete nazionale degli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR) e il supporto alle attività dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti (ONR), costituito con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. Gab/97/639/DEC del 31 luglio 1997, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n.22/97 e successive modificazioni.

Art. 3 - Funzionamento dell'Osservatorio

1. Il presidente presiede le riunioni dell'Osservatorio e lo rappresenta in tutte le sedi; in caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal Dirigente della competente struttura regionale. Il presidente può delegare membri dell'Osservatorio a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.
2. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, l'Osservatorio approva o apporta modificazioni al presente regolamento.
4. Per lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio può procedere all'istituzione di gruppi di lavoro, con la partecipazione di propri componenti, nonché di esperti all'uopo incaricati.
5. Alle riunioni dell'ORR, su richiesta della maggioranza, possono essere invitati esperti i quali non possono esercitare il diritto di voto.

6. Il componente dell'Osservatorio che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive decade di diritto dalla carica ed è sostituito.

Art. 4 - Convocazione e ordine del giorno

1. L'ORR è convocato in adunanza ordinaria almeno tre volte l'anno.
2. L'ORR è convocato in adunanza straordinaria su richiesta:
 - a) del Presidente;
 - b) di almeno cinque rappresentanti;
 - c) della Giunta regionale.
3. Nel caso di adunanza straordinaria essa si deve svolgere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La convocazione dell'ORR è effettuata dal Presidente e nel caso di assenza o impedimento temporaneo la convocazione è effettuata dal Dirigente della competente struttura regionale.
7. La convocazione in unica convocazione dell'ORR è disposta per mezzo di lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data di convocazione e anticipata via e_mail, così come gli eventuali allegati.
La convocazione contiene:
 - a) le indicazioni circa la data, l'orario, la sede e la tipologia dell'adunanza;
 - b) l'ordine del giorno ed eventuali allegati per ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno .
6. Nel caso in cui, dopo il recapito degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, il Presidente li introduce comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e ne propone la discussione dopo votazione a maggioranza dei presenti, oppure dispone che la loro trattazione sia rinviata.
7. L'eventuale ritardato recapito dell'avviso di convocazione è sanato quando il membro interessato partecipa all'adunanza dell'ORR alla quale era stato invitato.
8. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente anche sulla base degli argomenti decisi dall'ORR o su richiesta dei membri. La richiesta di inserimento di un argomento da parte di un membro dell'ORR, deve essere tempestiva e deve avvenire in forma scritta e completata da eventuale documentazione.
9. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta ed è articolato nel modo seguente:
 - a) approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
 - b) comunicazioni del Presidente;
 - c) punti in discussione;
 - d) decisioni dei presenti sulle proposte;
 - e) varie ed eventuali.
10. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti è accertato mediante l'appello nominale, i cui risultati sono annotati a verbale.

11. Nel caso in cui eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei membri necessario per validamente decidere, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
12. Qualora in corso di seduta si accerti il venir meno del numero legale, il Presidente dispone la sospensione della seduta.
13. I componenti dell'Osservatorio possono designare, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni di lavoro, persona da loro delegata. La delega è valida per una sola seduta.

Art. 5 - Ordine dei lavori e trattazione dell'ordine del giorno

1. La seduta è dichiarata aperta quando è presente la maggioranza dei membri.
2. All'inizio dell'adunanza, il Presidente procede con l'ordine del giorno.
3. Sulle comunicazioni possono intervenire tutti i membri.
4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, in sede di riunione, su richiesta del Presidente o di un membro, qualora nessuno dei componenti si opponga. Nel caso di opposizioni, decide la maggioranza, senza discussione.
5. L'ORR non può decidere su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta. Non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno nei seguenti casi:
 - a) per le proposte che abbiano per fine di provocare solo una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni dell'ORR,
 - b) comunicazioni del Presidente estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a convocazione già inviata.

Art. 6 - Discussione e decisioni

1. La discussione ha inizio:
 - a) con la lettura di una proposta iscritta all'ordine del giorno per iniziativa del Presidente;
 - b) con l'invito del Presidente a un membro a voler illustrare il punto all'ordine del giorno.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore o del proponente, il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste.
3. I membri che intendono prendere la parola su di un argomento devono farne richiesta al Presidente.
4. Nessuno può parlare più di due volte nella discussione generale di uno stesso argomento, per la durata di circa dieci minuti nel primo intervento e di circa cinque minuti nel secondo.
5. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere accordati dal Presidente dopo assenso della maggioranza dei presenti.

6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti di tempo fissati dal regolamento, può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.
8. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i membri alla discussione, nessuno domanda la parola, ove si tratti di una proposta la medesima è messa in votazione.
9. Gli argomenti messi ai voti assumono la forma di decisioni e determinano gli orientamenti, le attività e le proposte dell'ORR.

Art. 7 - Modi di votazione

1. I membri votano in forma palese. Nelle votazioni in forma palese i membri votano per alzata di mano.
3. Il Presidente pone ai voti le decisioni proposte, invitando prima a votare chi è favorevole, dopo i contrari e infine gli astenuti per indicare la loro posizione.
4. I membri che si astengono dal votare si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale, ma non fra i votanti.
5. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 8 - Programmazione dell'attività

1. Nell'ultima seduta di ogni anno sarà presentata la proposta del piano di lavoro dell'ORR per l'anno successivo. Il piano di lavoro predisposto dal tecnico esperto, che svolge le funzioni di coordinamento tecnico-scientifico, sarà valutato e approvato dall'ORR entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le attività di competenza dell'ORR saranno espletate tramite personale della competente struttura regionale.
3. Le funzioni di Coordinamento dell'ORR sono svolte dal Dirigente della competente struttura regionale.
4. Egli presidia e coordina tutte le attività dell'ORR, secondo le linee d'indirizzo date dall'assemblea e sulla base della domanda e dei bisogni formulati, curando l'espletamento delle attività amministrative necessarie al perfezionamento delle decisioni dell'ORR, in particolare quelle riguardanti le proposte da sottoporre agli organi istituzionali.